I.S.I.S.S. "L. EINAUDI – R. MOLARI"
Sede Molari: Via F. Orsini, 19 - 47822 - Santarcangelo di R. (RN)
Sede Einaudi: Via E. Morri, 8 – 47922 – Viserba di Rimini (RN)
Tel. Molari 0541-624658/625051 - Tel. Einaudi 0541-736168
C.F. 91161340400 - Cod. Min. RNIS 006001
E-mail: RNIS006001@istruzione.it
PEC: RNIS006001@pec.istruzione.it
Codice Unico Ufficio: UF92XH

TITOLO 19: REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE

(Delibera Collegio docenti n. 12 del 16/10/2025 - Delibera Consiglio Istituto n. 143 del 31/10/2025)

Art. 1 - Premessa e riferimenti normativi

"*La valutazione" delle studentesse e degli studenti* iscritti nel nostro Istituto*: "ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento; inoltre ha finalità formativa ed educativa, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al "loro" successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle conoscenze, abilità e competenze".*

Ferme restando le tabelle (valutazione prove scritte e orali – valutazione voto di condotta) inserite nel P.T.O.F., le valutazioni che i singoli docenti opereranno devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento delineati nel Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), con le Linee guida per gli istituti tecnici e dei professionali che definiscono il relativo curricolo e con i piani di studio personalizzati.

Il presente Regolamento viene redatto nel rispetto delle seguenti fonti normative:

- Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 (*Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia*);
- Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 "*Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze*";
- Legge 1° ottobre 2024, n. 150 "*Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati*";
- DPR 8 agosto 2025, n. 134 "*Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*";
- DPR 8 agosto 2025, n. 135 "*Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, in materia di valutazione degli studenti del secondo ciclo di istruzione*."

La Valutazione, così come descritto nel nostro sistema normativo, concorre all'autovalutazione degli alunni, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo. Deve essere trasparente, tempestiva, ed avere ad oggetto:

- il processo di apprendimento ovvero la crescita dell'alunno rispetto alla situazione di partenza, il percorso di maturazione e la situazione finale;
- il comportamento ovvero la partecipazione al dialogo educativo, il rispetto delle scadenze e delle regole della vita scolastica, le relazioni all'interno dell'ambiente scolastico;
- il rendimento scolastico complessivo attraverso la media delle valutazioni delle verifiche scritte, orali e pratiche.

Art. 2 - Procedure per la valutazione formativa e sommativa

2.1 Valutazione formativa

La valutazione formativa è il processo di valutazione continuo che consente agli insegnanti di monitorare i progressi degli studenti e l'andamento dei loro apprendimenti. Tali valutazioni (che non

sono frutto di verifiche formali) forniscono quindi un riscontro puntuale, continuo e qualitativo sul processo di apprendimento degli studenti e favoriscono il processo di autovalutazione.

La valutazione formativa può avvenire in qualsiasi momento dell'attività didattica e viene registrata sul registro elettronico visibile alla famiglia attraverso un'annotazione che non fa media o un voto decimale che incide sulla media, a discrezione di ogni singolo docente.

2.2 Valutazione sommativa

La valutazione sommativa misura le prestazioni ovvero le conoscenze, le abilità e le competenze dello studente attraverso prove e strumenti condivisi nell'ambito dei dipartimenti, chiaramente indicati nella programmazione dei singoli docenti. Tale valutazione è espressa sempre in termini decimali e riporta, sul registro elettronico, il riferimento ai contenuti o agli obiettivi di apprendimento che sono stati valutati. Gli esiti delle valutazioni sommative concorrono alla valutazione periodica e finale.

I docenti dovranno provvedere ad effettuare un **numero minimo** di valutazioni sommative, come deliberato in sede di dipartimento.

Il numero minimo di prove di cui sopra è derogabile in funzione dei singoli casi specifici risultanti da delibera di ciascun CdC qualora la classe o il singolo studente non frequentano le lezioni regolarmente, per motivi personali giustificati o altre attività didattiche deliberate dal Collegio Docenti o dallo stesso CdC (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Erasmus, stage aziendali, FSL all'estero).

La data fissata per le verifiche scritte, anche per il recupero del debito, va riportata come "promemoria" sul registro elettronico di norma non meno di 5 giorni prima dell'evento, salvo motivate esigenze. Le verifiche eventualmente oggetto di programmazione temporale individuale (verifiche programmate per alunni con Bisogni Educativi Speciali) vanno riportate sul registro elettronico come promemoria per ciascuno studente.

Art. 3 - Attribuzione delle valutazioni

Il docente deve attenersi alla allegata "Scheda di valutazione adottata dal Collegio dei Docenti"

I voti dovranno essere riportati sul registro elettronico nei termini seguenti:

- verifiche orali: entro il giorno del termine della prova;
- verifiche scritte e pratiche: entro un giorno successivo alla comunicazione dell'esito allo studente; gli esiti delle prove corrette vanno comunicati e mostrati agli studenti entro 15 giorni dalla somministrazione.

Le valutazioni insufficienti, ovvero inferiori al 6, sono sempre integrate da commenti o brevi giudizi inseriti nel campo "Commento per la famiglia".

Per gli studenti con PEI, PDP, PFP, nel campo "Commento per la famiglia" sarà indicato se lo studente si è avvalso di strumenti compensativi e misure dispensative.

Art. 4 - La valutazione del profitto e del comportamento in sede di scrutinio intermedio e finale

4.1 Attribuzione del voto di comportamento in sede di scrutinio intermedio.

La proposta del voto di comportamento è elaborata dal docente coordinatore e, dopo opportuna discussione, assunta a maggioranza dal Consiglio di Classe nel rispetto della normativa vigente e dei criteri deliberati dal Collegio dei Docenti.

4.2 Criteri per la valutazione del profitto a conclusione del primo periodo didattico (valutazione periodica nel documento di valutazione del primo periodo). Attribuzione del debito e modalità di recupero.

Le insufficienze riportate nel documento di valutazione del primo periodo costituiscono **un debito formativo e sono oggetto di recupero** attraverso un percorso di studio autonomo, eventualmente integrato dalla scuola attraverso specifiche attività didattiche; vengono poi rivalutate attraverso prove di verifica (recupero del debito) che devono essere svolte entro la data della riunione dei CdC prevista per la metà del II periodo, fissata normalmente nei mesi di marzo o aprile.

Per gli **studenti che non hanno recuperato il debito**, andrà riportato sul registro il voto insufficiente, precisando nell'apposito spazio del registro elettronico che trattasi di verifica di recupero del debito del I periodo, che il debito non è stato recuperato, con l'integrazione di un breve giudizio e, se studente con PEI, PDP o PFP, l'indicazione sull'eventuale utilizzo di misure dispensative e/o strumenti compensativi. Il voto assegnato (con peso 100%) farà media con gli altri voti nel secondo periodo e concorrerà alla definizione della valutazione in sede di scrutinio finale.

Per gli **studenti che hanno recuperato il debito** andrà riportata sul registro apposita annotazione.

4.3 Criteri di valutazione del profitto, del comportamento, ammissione alla classe successiva e determinazione dei crediti per gli scrutini finali.

La **valutazione** che i Consigli di classe opereranno in **sede di scrutinio finale** per ogni singolo studente, a partire dalla proposta di voto dei singoli docenti, terrà conto complessivamente dei seguenti criteri generali:

- raggiungimento degli obiettivi fondamentali (verificati con un congruo numero di prove scritte e/o orali e/o pratiche) relativamente a conoscenze, competenze e abilità in ciascuna disciplina;
- progressione dei risultati nell'intero anno scolastico;
- comportamenti scolastici in merito a:
 - impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell'intero percorso formativo;
 - capacità di organizzare il proprio lavoro;
 - rispetto delle regole e delle consegne;
 - frequenza (anche ai corsi di recupero);
 - situazioni extrascolastiche che possono aver influito sul processo di apprendimento.

L'eventuale assenza di sufficienti elementi di valutazione su contenuti o obiettivi significativi per il curricolo della materia dovuta alla non disponibilità dell'alunno, potrà essere elemento determinante nell'orientare la valutazione finale in senso restrittivo rispetto alla media risultante dalle valutazioni sommative espresse.

Laddove, tenuto conto dei criteri sopra esposti, la media delle valutazioni del secondo periodo non sia sufficiente per un alunno che abbia avuto valutazione positiva nel primo periodo, è competenza e responsabilità del docente esprimere una proposta di voto - con motivazione da riportare a verbale - che tenga conto dell'andamento degli apprendimenti durante tutto l'anno scolastico, anche in funzione del peso strategico degli obiettivi di apprendimento e delle relative conoscenze, abilità e competenze valutate nei due diversi periodi.

4.4 Attribuzione del voto di comportamento in sede di scrutinio.

Il voto di comportamento, la cui proposta è elaborata dal docente coordinatore è assunta dal Consiglio di Classe nel rispetto della normativa vigente e dei criteri deliberati dal Collegio dei Docenti.

Il voto di condotta pari a sei decimi (6/10) in comportamento viene assegnato per:

- sospensione o numerose note senza ravvedimenti significativi;
- frequenza non regolare, ritardi reiterati negli ingressi e/o nella giustificazione delle assenze;
- comportamenti non corretti nei confronti dei docenti, dei compagni, del personale e delle strutture della scuola;
- mancato senso di responsabilità personale;
- reiterazione di comportamenti scorretti.

Questo voto potrà essere assegnato anche nel caso in cui non si verifichino tutte le voci degli indicatori ferma restando l'autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione di comportamento.

Secondo la nota ministeriale del 04/06/2026, "per le studentesse e gli studenti che hanno riportato un voto di comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, sospende il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva (anche per le classi prime degli istituti professionali), assegnando loro la predisposizione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da sviluppare su tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto di comportamento attribuito.
La mancata presentazione dell'elaborato prima dell'integrazione dello scrutinio finale da parte del consiglio di classe, ovvero l'esito non positivo della discussione, comporta la non ammissione delle studentesse e degli studenti alla classe successiva (cfr art.7, comma 2 ter del DPR122/09, come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. d) punto 4 del DPR 135/2025)".

Pertanto il Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale verbalizza il titolo dell'elaborato da comunicare agli interessati tramite lettera da parte del Consiglio di Classe e da consegnare via e-mail all'indirizzo istituzionale rnis006001@istruzione.it entro la data stabilita ogni anno scolastico.
Le studentesse e gli studenti dovranno poi sostenere un colloquio durante gli esami per la sospensione del giudizio davanti ad una sotto commissione del Consiglio di Classe formata da tre docenti dello stesso, scelti tra quelli con meno impegni scolastici annuali.

L'**ammissione alla classe successiva è subordinata al superamento con esito positivo di tale prova**. **La mancata consegna o la valutazione insufficiente** dell'elaborato comporta l**a non ammissione alla classe successiva**.

4.5 Criteri specifici da adottare per il passaggio alla classe successiva (art. 4 c. 5 del dpr 122/09) per tutte le classi eccetto il PRIMO ANNO PROFESSIONALE

Sono ammessi alla classe successiva, gli **studenti che**, in sede di scrutinio finale, **conseguono contemporaneamente:**

- **frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato;**
- **un voto di condotta non inferiore a sette decimi;**
- **una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina.**

4.6 Criteri specifici da adottare per i casi di sospensione giudizio e non promozione (scrutini di giugno) PER TUTTE LE CLASSI ECCETTO IL PRIMO ANNO PROFESSIONALE

4.6.1 CRITERI DI SOSPENSIONE GIUDIZIO

Ai sensi del D.M. 80/07, dell'O.M. 92/07 e dell'art.4 c. 6 del DPR 122/09, **il Consiglio di classe valuta la possibilità dell'alunno di raggiungere, entro il termine dell'anno scolastico**, **gli obiettivi** formativi

ed i contenuti propri delle discipline in cui presenta delle insufficienze, sia **mediante** lo **studio** personale svolto autonomamente sia attraverso la frequenza di **appositi interventi di recupero**.

In tali casi, il Consiglio di Classe **può sospendere la formulazione del giudizio finale** nei **confronti** degli **studenti** che **non abbiano raggiunto gli obiettivi fondamentali in non più di tre discipline.**

In tal caso il Consiglio di classe assegna i debiti formativi.

4.6.2 CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Risultano **non promossi**:

- gli **studenti che** non hanno la **frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato**, salvi i casi previsti nel documento "Disposizioni sulla validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni: quota minima di ore di frequenza e relative deroghe": https://www.einaudi-molari.edu.it/download/714/ptof- allegati/3074/disposizioni-sulla-validita-dellanno-scolastico-per-la-valutazione-degli- alunni.pdf ;
- gli **studenti che**, in sede di scrutinio finale, **presentano** una **votazione** riferita al comportamento inferiore a **sei decimi**;
- gli **studenti** che **presentano:**

 CASO 1: almeno tre discipline "**totalmente/gravemente insufficienti**".

 CASO 2: più di tre discipline insufficienti.

 In entrambi i casi il Consiglio di Classe ritiene che le insufficienze non possano essere recuperate perché:

- lo studente non è in grado di organizzare il proprio studio in modo autonomo e coerente, così da risanare le incertezze e le carenze riscontrate nelle diverse discipline;
- anche l'eventuale attivazione di interventi di recupero non consentirebbe allo studente di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto sui quali è risultato carente, entro il termine dell'anno scolastico;
- lo studente ha un atteggiamento negativo per mancanza d'impegno, continuità nello studio, di rispetto delle regole e delle consegne.

 Più in generale si tratta di **studenti la cui preparazione** complessiva **è incerta e/o lacunosa** in **diverse discipline** e **non si ritiene possibile che tali lacune siano risanate**, né mediante lo studio estivo, né mediante interventi di recupero, ma solamente attraverso la permanenza per un ulteriore anno nella stessa classe, così da consentire anche una più responsabile maturazione umana e personale.

Ai genitori degli studenti **la cui promozione è sospesa** e rinviata ai sensi del D.M. 80/07, dell'O.M. 92/07 e dell'art 4 del DPR 122/09, sarà trasmessa, come disposto dalla vigente normativa, una lettera d'informazione sulla situazione che ha determinato la delibera del Consiglio di Classe e sulle modalità di svolgimento dei corsi di recupero e delle prove di verifica. **Per gli studenti non promossi** le **famiglie saranno avvertite telefonicamente** (massimo tre tentativi) dal coordinatore di classe.

4.7 Criteri specifici da adottare per il passaggio alla classe successiva: CLASSE PRIMA PROFESSIONALE (ai sensi del D.Lgs. n. 61/2017)

Per gli alunni frequentanti le classi prime, nel rispetto dell'assetto organizzativo del biennio dei percorsi dell'istruzione professionale previsto dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 61/2017, la scuola effettuerà, al termine del primo anno, la valutazione intermedia concernente i risultati delle unità di apprendimento (U.D.A.) inserite nel Progetto Formativo Individuale (da adesso P.F.I.).

Il Consiglio di classe quindi, dopo aver accertato la presenza del requisito di frequenza del 75% del monte ore previsto (vedi art. 6) procede con la valutazione degli apprendimenti disciplinari sulla base delle proposte di voto dei docenti titolari, delle competenze maturate, delle motivazioni e delle attitudini degli studenti.

A seguito di tale valutazione sono possibili i seguenti esiti:

1. lo studente ha riportato una valutazione positiva in tutte le discipline di insegnamento, ha maturato le competenze previste e il P.F.I. non necessita di adeguamenti. In tale ipotesi lo studente è ammesso alla classe seconda e il P.F.I. è confermato;
2. **l**o studente ha riportato valutazione positiva in tutte le discipline, ha maturato le competenze previste, ma il P.F.I. necessita di adeguamenti (ad esempio, in previsione di un cambio di indirizzo, della volontà di attuare un passaggio o di conseguire anche la qualifica IeFP, ecc.). In tal caso lo studente è ammesso alla classe successiva e il P.F.I. potrà essere modificato anche all'inizio dell'anno scolastico successivo;
3. lo studente ha riportato una valutazione negativa in una o più discipline e/o non ha maturato tutte le competenze previste. In tal caso il Consiglio di Classe delibera che lo studente sia ammesso con revisione del P.F.I. alla classe successiva, prevedendo per tempo una o più attività finalizzate al proficuo proseguimento della carriera scolastica, fra cui:
 - partecipazione nell'anno scolastico successivo ad attività didattiche mirate al recupero delle carenze riscontrate;
 - partecipazione agli interventi didattici programmati ordinariamente dalla scuola durante i mesi estivi per il recupero delle carenze rilevate.

 Ove ne ricorrano le condizioni, il Consiglio di classe potrà adottare i necessari ulteriori adattamenti del P.F.I..
4. Lo studente ha riportato valutazioni negative e deficit nelle competenze attese tali da non poter ipotizzare il pieno raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al termine del secondo anno, neanche a seguito della revisione del P.F.I. e/o di un miglioramento dell'impegno, della motivazione e dell'efficacia del processo di apprendimento. In tal caso lo studente è dichiarato non ammesso all'annualità successiva e il P.F.I. è rimodulato, prorogandolo di un anno. Nel P.F.I. saranno previste le opportune attività per l'eventuale riorientamento e la valorizzazione delle competenze comunque maturate.
 Tale ultima ipotesi di non ammissione ricorre anche nel caso in cui la votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal Consiglio di classe, sia inferiore a sei decimi.

Per gli studenti non promossi le **famiglie saranno avvertite telefonicamente** (massimo tre tentativi) dal coordinatore di classe.

4.8 Certificazione delle competenze alla fine del biennio

Ogni Consiglio della classe seconda provvederà al termine dello scrutinio a compilare le schede di certificazione delle competenze in oggetto. Sarà compito del coordinatore organizzare il gruppo dei docenti.

Art. 5 - Criteri specifici da adottare per l' ammissione all'esame di stato (art. 13 d.lgs. n. 62 del 17 aprile 2017)

5.1 Criteri di ammissione

Sono ammessi all'esame di Maturità gli **studenti che**, in sede di scrutinio finale, **presentano contemporaneamente:**

- **frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato;**

- **partecipazione alle prove INVALSI;**
- **svolgimento delle attività di FSL (Formazione Scuola-Lavoro) per il seguente monte ore deliberato:**
 - non inferiore a 210 ore triennio del professionale
 - non inferiore a 150 ore per il tecnico
- **un voto di condotta non inferiore a sette decimi;**
- **una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina;** nel caso di votazione inferiore a sei in **una** disciplina, il Consiglio di classe **può** deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione. Il voto nel tabellone sarà quello insufficiente.

Nel caso di valutazione del comportamento pari a 6 decimi, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo art. 1 comma 1 lett. c L. 150/2024 che modifica art. 13 comma 2 lett. d) D.lgs 62/2017

5.2 Criteri di non ammissione

Risultano non ammessi all'esame di Maturità gli **studenti che**, in sede di scrutinio finale, presentano**:**

- **frequenza inferiore a tre quarti del monte ore annuale personalizzato;**
- **l'assenza alle prove INVALSI;**
- **un insufficiente numero di ore relative alle attività FSL (Formazione Scuola-Lavoro) cioè inferiori a:**
 - 210 ore triennio del professionale
 - 150 ore per il tecnico
- **un voto di condotta inferiore a sei decimi;**
- **votazioni inferiori a sei decimi in più di una disciplina.**

5.3 Crediti scolastici

Relativamente ai crediti scolastici, a conclusione delle classi terza, quarta e quinta è prevista l'assegnazione di un credito scolastico che, secondo quanto alla tabella A allegata al D.Lgs 62/2017, è ripartito nelle seguenti fasce di attribuzione, dove **M** rappresenta la media dei voti. Il punteggio massimo nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico (per la media dei voti) può essere assegnato **solo se il voto di comportamento è pari o superiore a 9/10**, compreso quello di condotta, conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico:

Media dei voti M	**Fasce di credito III anno**	**Fasce di credito IV anno**	**Fasce di credito V anno**
M<6			7-8
M=6	7-8	8-9	9-10
6<M≤7	8-9	9-10	10-11
7<M≤8	9-10	10-11	11-12

8<M≤9	10-11	11-12	13-14
9<M≤10	11-12	12-13	14-15

Art. 6 - Disposizioni sulla validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni. Quota minima di ore di frequenza e relative deroghe.

1) Come previsto dall'art. 3 co.1 D.P.R. 249/1998 ("Statuto delle studentesse e degli studenti"), gli studenti e le studentesse sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e assolvere gli impegni di studio.

2) Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

3) Come previsto dall'art. 14, comma 7, del D. P. R. 122/2009, la base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenze è il monte ore annuale personalizzato delle lezioni, che coincide con l'orario complessivo di tutte le discipline previste dai piani di studio dei percorsi del nuovo o del vecchio ordinamento. Per casi eccezionali, stabiliti dall'Istituzione Scolastica, possono essere previste motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite.

4) L'Istituzione Scolastica definisce preliminarmente il monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso, quale base di calcolo per la determinazione dei tre quarti di presenza richiesti dal D. P. R. 122/2009 per la validità dell'anno, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio.

Per ogni anno scolastico il limite minimo di ore di frequenza, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico, è fissato secondo la seguente tabella:

Orario settimanale	**Monte ore annuale (orario settimanale *33 settimane)**	**Ore minime di presenza**	**Limite massimo di ore di assenze consentito per la validità dell'anno scolastico**
32 ore	1056 ore	792 ore	264 ore
31 ore Per studenti che non si avvalgono di religione cattolica o attività alternative	1023 ore	768 ore	255 ore
22 ore Per corsi serali	726 ore	545 ore	181 ore
23 ore Per corsi serali	759 ore	570 ore	189 ore

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Maturità.

5) Sono computate come ore di assenza quelle collegate a:

- Entrate in ritardo
- Uscite anticipate
- Assenze per malattia
- Assenze per motivi familiari
- Assenze collettive
- Assenze dalle Assemblee di Istituto
- Mancata frequenza in caso di non partecipazione a viaggi d'istruzione o a visite guidate stabilite in orario scolastico
- Mancata partecipazione ad attività organizzate in ore curriculari

6) Non sono computate come ore di assenza:
 - Partecipazione ad attività culturali e formative approvate dagli Organi Collegiali della scuola (campionati studenteschi, concorsi, progetti didattici, attività di orientamento, ecc.);
 - Partecipazione ad attività didattiche extrascolastiche: uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione ecc.;
 - Alternanza scuola lavoro e/o stage anche linguistici;
 - Partecipazione ad iniziative per orientamento universitario.

N.B. Tali attività sono da annotare sul registro di classe con la descrizione dei partecipanti e del tipo di attività a cura dei Docenti organizzatori o del Coordinatore di classe.

7) Deroghe previste al limite minimo di ore di frequenza alle lezioni:
 - Gravi motivi di salute, purché certificati da struttura competente (struttura ospedaliera, medico specialista, Servizi Sociali o psicologo che ha cura dello studente) attestanti la patologia sia atto e tale da impedire la regolare frequenza
 - Terapie riabilitative periodiche e/o cure programmate
 - Ricoveri ospedalieri
 - Cure domiciliari continuate
 - Donazioni di sangue
 - Gravi motivi personali e/o di famiglia (della più stretta cerchia di familiari: genitori, facenti le veci, fratelli e/o sorelle) certificati
 - Partecipazioni ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. (compresi studenti che hanno contratti di lavoro di tipo sportivo professionistico) purché documentati dalla società sportiva di riferimento
 - Attività lavorative per studenti adulti
 - Assenze per causa di forza maggiore (calamità naturali, neve, disservizi nei trasporti)
 - Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27/02/1987).

Tali deroghe sono concesse a condizione che le assenze complessivamente totalizzate non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati e siano certificate in anticipo.

Art. 7 Scheda di valutazione adottata dal Collegio dei Docenti

VOTO	GIUDIZIO	CONOSCENZA	COMPRENSIONE	APPLICAZIONE	COMUNICAZIONE E LESSICO
1 2 3	Totalmente insufficiente	Conoscenze del tutto insufficienti. Presenta gravi lacune di base.	Non è in grado di comprendere alcun messaggio proposto.	Notevoli difficoltà nell'applicazione e nell'elaborazione delle poche conoscenze acquisite.	Marcata povertà di linguaggio, carenze ortografiche, grammaticali e sintattiche.
4	Gravemente insufficiente	Conoscenze richieste insufficienti. Presenta lacune di base.	Comprende con difficoltà i messaggi proposti.	Difficoltà nell'applicazione e nell'elaborazione delle poche conoscenze acquisite.	Linguaggio poco chiaro. Permangono carenze ortografiche, grammaticali e sintattiche
5	Insufficiente	Conoscenze parzialmente acquisite, in parte Frammentarie e superficiali.	Comprende semplici informazioni in situazioni note.	Si rilevano errori nell'applicazione delle conoscenze e la rielaborazione personale non è ancora adeguata.	Il linguaggio non è del tutto appropriato, lessico specifico impreciso e il modo di esprimersi non è del tutto corretto.
6	Sufficiente	Acquisizione dei concetti base della disciplina.	Comprende globalmente messaggi e testi in situazioni semplici.	Lievi errori nell'applicazione e nella rielaborazione autonoma delle conoscenze.	Il modo di esprimersi è corretto. Utilizza correttamente il lessico specifico ad un livello essenziale.
7	Discreto	Acquisizione approfondita dei concetti base della disciplina.	Comprende e rielabora messaggi mostrando una certa autonomia.	È in grado di applicare e rielaborare in maniera autonoma le conoscenze acquisite, pur con qualche imprecisione.	La strutturazione del discorso è lineare. Il linguaggio è chiaro e corretto, anche per quanto riguarda il lessico specifico.
8	Buono	Acquisizione di un bagaglio di conoscenze completo e ben strutturato.	Comprende in modo agevole in situazioni articolate.	È in grado di applicare e rielaborare in maniera critica e approfondita le conoscenze acquisite.	Comunica in modo molto chiaro e corretto. Utilizza autonomamente il lessico specifico in modo preciso e puntuale.
9	Ottimo	Acquisizione di un bagaglio di conoscenze completo, strutturato e dettagliato.	Comprende le conoscenze in modo autonomo in situazioni complesse.	È in grado di applicare e rielaborare in maniera autonoma e senza alcun errore le conoscenze acquisite. È in grado di effettuare collegamenti fra le varie discipline.	Evidenzia ricchezza di riferimenti e capacità logico-analitiche. Il linguaggio è fluido, preciso, ricco e articolato.

Art. 8 Tabella valutazione voto di condotta primo biennio

VOTO	CRITERI
Un voto potrà essere assegnato anche nel caso in cui non si verifichino tutte le voci degli indicatori, ferma restando l'autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del comportamento	
10	- Nessun richiamo. - Frequenza regolare anche a eventuali attività integrative. - Partecipazione attiva alle attività scolastiche. - Atteggiamento ottimo e collaborativo con compagni e docenti. - Impegno nello studio notevole, assiduo e continuo.
9	- Nessun richiamo. - Frequenza regolare anche a eventuali attività integrative. - Partecipazione attiva alle attività scolastiche. - Atteggiamento corretto e disponibile con compagni e docenti - Impegno costante.
8	- Nessun richiamo. - Frequenza regolare. - Attenzione alle attività scolastiche. - Crescita del senso di responsabilità personale e delle capacità relazionali e collaborative. - Impegno nello studio costante.

Un voto potrà essere assegnato anche nel caso in cui non si verifichino tutte le voci degli indicatori, ferma restando l'autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del comportamento	
7	- Presenza di note. - Frequenza non regolare, ritardi reiterati negli ingressi e/o nella giustificazione delle assenze. - Attenzione alle attività scolastiche e/o impegno nello studio non sempre adeguati. - Impegno e partecipazione all'attività scolastica incostanti - Solo parziale crescita del senso di responsabilità personale e delle capacità relazionali e collaborative.

6	- Sospensione o numerose note senza ravvedimenti significativi - Frequenza non regolare, ritardi reiterati negli ingressi e/o nella giustificazione delle assenze. - Comportamenti non corretti nei confronti dei docenti, dei compagni, del personale e delle strutture della scuola - Mancato senso di responsabilità personale - Reiterazione di comportamenti scorretti
5	- ***Stabilito dalla legge (*)*** - In caso di sospensione superiore a 15 giorni - Reiterazione di comportamenti scorretti. ***(*)*** Il voto di condotta insufficiente (inferiore a sei decimi) determina la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del ciclo di studi. La valutazione inferiore a sei decimi, cinque/ quattro decimi, può essere attribuita esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti – D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 come segue: "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), **oppure** deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone"

Art. 9 Tabella valutazione voto di condotta triennio

VOTO	CRITERI
Un voto potrà essere assegnato anche nel caso in cui non si verifichino tutte le voci degli indicatori, ferma restando l'autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del comportamento	
10	- Nessun richiamo. - Frequenza regolare anche a eventuali attività integrative. - Partecipazione attiva alle attività scolastiche. - Atteggiamento ottimo e collaborativo con compagni e docenti. - Impegno nello studio notevole, assiduo e continuo.
9	- Nessun richiamo. - Frequenza regolare anche a eventuali attività integrative. - Partecipazione attiva alle attività scolastiche. - Atteggiamento corretto e disponibile con compagni e docenti - Impegno costante.
8	- Nessun richiamo - Frequenza regolare - Attenzione alle attività scolastiche - Buon senso di responsabilità personale - Impegno nello studio costante

Un voto potrà essere assegnato anche nel caso in cui non si verifichino tutte le voci degli indicatori, ferma restando l'autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del comportamento	
7	- Presenza di note. - Frequenza non regolare, ritardi reiterati negli ingressi e/o nella giustificazione delle assenze. - Impegno e partecipazione all'attività scolastica incostanti

	- Comportamento non sempre adeguato - Solo parziale crescita del senso di responsabilità personale
6	- Sospensione o numerose note senza ravvedimenti significativi. - Frequenza non regolare, ritardi reiterati negli ingressi e/o nella giustificazione delle assenze. - Impegno e partecipazione all'attività scolastica scarsi. - Comportamenti non corretti nei confronti dei docenti, dei compagni, del personale e delle strutture della scuola - Scarso senso di responsabilità personale - Reiterazione di comportamenti scorretti

5	- ***Stabilito dalla legge (*)*** - In caso di sospensione superiore a 15 giorni - Reiterazione di comportamenti scorretti. ***(*)*** Il voto di condotta insufficiente (inferiore a sei decimi) determina la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del ciclo di studi. La valutazione inferiore a sei decimi, cinque/ quattro decimi, può essere attribuita esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti – D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 come segue: "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), **oppure** deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone"